Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 1507/2021

Ordinanza. n. 35 del 26/03/2021

Oggetto: COVID 19. APPLICAZIONE DPCM 02 MARZO 2021 E D.L. N.30 DEL 13 MARZO 2021. RACCOMANDAZIONI E ULTERIORI MISURE DI PRECAUZIONE AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

IL SINDACO

Premesso che

a seguito della dichiarazione dell'OMS del gennaio 2020 di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale da COVID19 il Governo nazionale ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per mesi sei, prorogando la scadenza di volta in volta a motivo del perdurare del rischio sanitario connesso all'infezione e, da ultimo, con DPCM del 14/01/2021 detta scadenza è stata prorogata al 30/04/2021 e, nel contempo, sono state adottate ulteriori misure di contenimento;

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il D.L. n°30 del 13/03/2021 che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

detto Decreto Legge prevede, tra l'altro, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 Aprile l'applicazione sull'intero territorio nazionale e, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione mentre nei giorni3-4-5 Aprile nell'intero territorio nazionale vanno applicate le misure attualmente previste per la zona rossa;

Attesa la attuale criticità della situazione epidemiologica, il veloce incremento nel territorio regionale i casi e casi e ritenuto opportuno intervenire a maggior tutela della salute dei cittadini;

Visti:

la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale":

l'art.50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i:

Per quanto esplicitato

ORDINA

LE MISURE DI BASE da osservare in ogni luogo pubblico (es. non esaustivo, strade, piazze, etc) per prevenire la diffusione dell'infezione da coronavirus, sono:

- 1 avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto.
- 2 Non vi e' obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attivita'

Ordinanza n. 35 del 26/03/2021 pag. 1/3

economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

- **Non hanno l'obbligo** di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
 - b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
- 4 E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- 5 E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia' previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico».
- 6 Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
- 7 Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie.
- 8 L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani.

ORDINA ALTRESI' CHE

- fino al 6 Aprile compreso, nell'intero territorio comunale vadano applicate e rispettate tutte le misure attualmente previste <u>per la zona arancione</u> e, <u>per le giornate del 3-4-5 Aprile</u>, vanno applicate e rispettate tutte le misure attualmente previste per la zona rossa
- <u>per l'intero periodo</u> di cui sopra e fino al 6 aprile compreso, nell'intera area territoriale comunale è fatto divieto di stazionamento nel raggio di mt.100 antistanti i pubblici esercizi che somministrano, a qualsiasi titolo, bevande e cibo per asporto;
- dalla giornata del 27 marzo e fino al 6 Aprile compreso, <u>è fatto divieto ai pubblici esercizi, compresi i distributori automatici e venditori itineranti,</u> della somministrazione di alcolici e superalcolici a fare ora dalle 18:00
- Il Servizio di Polizia Municipale potenzi i servizi di vigilanza nell'intero territorio cittadino con particolare attenzione ai luoghi della c.detta *movida* cittadina (a titolo di esempio, non esaustivo zona Lazzaretto, zona via Ammiraglio Staiti...)
- I Servizi di Polizia Municipale, Protezione Civile ed il Settore Territorio e Ambiente potenzino i servizi di vigilanza e monitoraggio territoriale e ambientale tanto ai fini del rispetto delle prescrizioni di contenimento della diffusione dal contagio che ai fini della sicurezza igienico-sanitaria e ambientale (anche al fine di evitare che i cittadini non depositino i DPI: guanti e mascherine negli appositi contenitori e nei cestini dislocati nella città), nonché porre argine all'abbandono indiscriminato di rifiuti), avvalendosi anche di volontari di Protezione Civile, Ambientali o Socio Sanitari nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese;
- I Dirigenti Responsabili dei vari Settori Comunali, ciascuno per le parti di propria competenza, nonché gli Organi delle Società e degli Enti Partecipati vigilino sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, così come previste dalle normative nazionali e regionali in materia;
- Il Dirigente dott. Gioacchino Petrusa, già incaricato quale Datore di Lavoro, e con incarico anche di Referente Aziendale per la gestione dell'emergenza COVID19 assicuri l'approvvigionamento dei DPI necessari a salvaguardare la salute dei lavoratori; altresì il Dirigente del VII Settore Arch. Vincenza Canale è onerata, avvalendosi di propri collaboratori, della periodica verifica del "Registro di controllo per la pulizia/sanificazione" di tutti i locali comunali;
- Il Servizio di Supporto Sindaco e Giunta si adopererà per sostenere ed integrare, anche in sede locale, la campagna nazionale o regionale di prevenzione socio-sanitaria, attraverso i locali mezzi tv e radio oltre che con altri mezzi idonei a coprire in maniera capillare l'attenzione di tutti i cittadini.

Per effetto della presente Ordinanza, le precedenti adottate in materia sono integralmente abrogate

Ordinanza n. 35 del 26/03/2021 pag. 2/3

Per ogni dubbio interpretativo si rinvia alla consultazione della faq pubblicate sul sito www.governo.it

ORDINA INFINE

Che il presente provvedimento sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O. Servizi di Supporto Sindaco e Giunta:

- Al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Cv19,
- All' ANCI Sicilia,
- All'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Trapani
- Al Questore di Trapani; Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani;
- Al Comando della Polizia Municipale;
- All'ASP di Trapani Dipartimento Prevenzione;
- Al Segretario Generale;
- Alle OO.SS
- All'ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la massima divulgazione attraverso appositi comunicati stampa

E che, per l'esecuzione sia trasmesso :

- Ai Dirigenti per gli adempimenti gestionali ed organizzativi necessari a garantire il rispetto delle regole di sicurezza al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al Datore di Lavoro
- agli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi compete o è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

COMUNICA

in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà ad applicare le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 90 giorni, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del Comune di Trapani

Trapani, lì 26/03/2021

IL FUNZIONARIO SCARINGI RITA

